



Istituto d'Istruzione Superiore "CRISTOFARO MENNELLA"

Indirizzi di studio: Trasporti e Logistica certificato ISO 9001:2015
Economico Turistico, Manutenzione e Assistenza Tecnica (anche
serale), Sanità e Assistenza Sociale (anche serale)

Via Michele Mazzella, 113 – 80077 Ischia (Napoli)

Uffici amministrativi:

Via Provinciale Fango, 1 – 80076 Lacco Ameno (Napoli)

Telefono 081.19312019 – www.ismennellaischia.edu.it
NAIS01200B@istruzione.it - NAIS01200B@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91005980635 – Codice Meccanografico NAIS01200B



CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev. 005

I.I.S.S. "CRISTOFARO MENNELLA"
ISCHIA (NA)

Prot. 0009428 del 15/09/2026

I (Uscita)



Vademecum informativo Sicurezza a Scuola

Update 14.09.2026

Vademecum informativo sicurezza a scuola

([D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#))

DATI SCUOLA

Nome istituto	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C.MENNELLA"
Dirigente scolastico	PROF.SSA MARIA FERRILLO
RSPP	Ing. Sabato Polzone
Medico competente	Dott. Emanuele D'Ausilio
RLS	Prof. Alfonso Di Costanzo
Addetto/i al primo soccorso	Organigramma della sicurezza pubblicato su Argo
Addetto/i antincendio	Vedi Organigramma della sicurezza pubblicato su Argo
Telefono istituto	081 19312019
Sedi	Via Prov.le Lacco-Fango n. 1 – Lacco Ameno (NA); Via Matteo Verde – Forio (NA); Via Cardinale Lavitrano – Forio (NA). La sede legale di via M. Mazzella 113 – Ischia (NA) è chiusa per lavori.

Questo Vademecum informativo tratta in generale i rischi e la sicurezza a scuola.

L'educazione alla salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un punto importante per la crescita del cittadino.

La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza deve trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione.

L'educazione scolastica è, infatti, determinante nell'impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile. Di fronte all'incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all'inserimento in una futura realtà lavorativa e, in generale, nella società.

Gli edifici scolastici nel loro complesso, quali uffici, aule didattiche, sale polivalenti, palestre, laboratori, mense, servizi igienici, corridoi, refettori, spazi comuni sono considerati ambienti di lavoro e pertanto viene applicata la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli studenti sono invitati a leggere attentamente e a fare proprie tutte le informazioni ivi contenute. Inoltre è loro obbligo attenersi alle indicazioni per la sicurezza affisse nell'istituto e al Piano di emergenza ed evacuazione.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici dal [D.Lgs. 81/2008](#) e s.m.i. La filosofia della sicurezza secondo il [D.Lgs. 81/2008](#) ("Testo Unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. si basa sulla collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i lavoratori per una corretta gestione ed utilizzo dei beni, attrezzature, macchine, spazi, mezzi scolastici al fine di operare in una scuola sana e sicura per tutti.

Tutti i lavoratori, il personale, gli alunni sono tenuti ad osservare le norme e le altre disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.

La sicurezza viene gestita dal Datore di lavoro (DL), dal preposto, dalle persone incaricate all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (SPP), dal RSPP, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal medico competente (MC), nonché dal supporto di consulenti esterni specializzati in tematiche inerenti la sicurezza, l'igiene del lavoro, l'antincendio, e altre figure designate dal Datore di lavoro.

È previsto un sistema di controllo e verifica del modo con cui sono attuate le misure preventive e protettive.

Le misure di prevenzione e protezione adottate sono le misure generali di tutela individuate all'[art. 15 del D.Lgs. 81/2008](#) e s.m.i..

In relazione a quanto previsto dal [D.Lgs. 81/2008](#) e s.m.i. è fatto obbligo a tutti di rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni:

- lasciare libere da ostacoli le vie di circolazione ed uscite di emergenza allo scopo di consentirne l'utilizzo in ogni evenienza e per garantire un sicuro passaggio da parte dei lavoratori e degli allievi e altri che frequentano la scuola;
- mantenere pulito, ordinato l'ambiente di lavoro, le aule, i laboratori, gli spazi comuni;
- ciascuno deve sempre verificare l'idoneità delle zone di stoccaggio delle sostanze, materie prime, prodotti e materiali utilizzati nel reparto/aula/laboratorio;
- tenere in apposito luogo tutte le schede di sicurezza di tutte le sostanze, materie prime, prodotti utilizzati nel reparto;
- mantenere in sicurezza le attrezzature di lavoro e in caso di rottura o malfunzionamento comunicare tempestivamente le anomalie riscontrate;
- le zone di pericolo per i lavoratori sono segregate e ben segnalate per evitare che i lavoratori vi possano accedere;
- segnaletica di sicurezza ed avvisi di: divieto, pericolo, allarme, materiali ed attrezzature antincendio, avvertimento, prescrizione, salvataggio o soccorso, destinata ai lavoratori;
- conseguentemente alla valutazione dei rischi vengono forniti qualora necessari idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) conformi alle normative vigenti ed adeguati ai rischi da prevenire;
- tutti hanno l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali anomalie accertate nel funzionamento di macchinari e dispositivi di sicurezza e di protezione individuali (DPI);
- tutti debbono utilizzare correttamente tutte le attrezzature presenti a scuola ovvero: i macchinari, le apparecchiature, gli utensili;
- in tutto l'edificio scolastico e nelle pertinenze è vietato fumare anche sigarette elettroniche.

Ogni studente deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.

Gli studenti devono:

- contribuire, insieme al dirigente e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza della scuola;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Sintesi riferimenti normativi sicurezza comparto scolastico

Ai fini della individuazione del **Dirigente Scolastico** quale soggetto responsabile in materia di sicurezza sul lavoro, la definizione di "Datore di Lavoro" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. 81/2008](#) tro-

va riscontro nell'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), e ancor prima nel [D.M. 21 giugno 1996 n. 292](#) "Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96".

Il [D.Lgs. 81/2008](#) negli [artt. 17](#) e [18](#) riporta gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in materia di sicurezza sul lavoro.

- [Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382](#), Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

- [D.Lgs. 81/2008](#) all'Art. 3 ha disposto che per specifici organismi ed enti, tra i quali gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le disposizioni del medesimo debbano essere applicate **tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative**, la cui individuazione era demandata a specifici decreti interministeriali (da adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008). Tra i provvedimenti di attuazione emanati (quali il [D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231](#) in relazione alle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile; il [D.M. 16 febbraio 2012, n. 51](#) per gli uffici all'estero; il [D.M. 18 novembre 2014, n. 201](#) per l'amministrazione della giustizia), **non è presente** quello relativo agli istituti scolastici.

- [D.Lgs.81/08](#) all'[articolo 18](#) comma 3, chiarisce in modo apparentemente inequivocabile come gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restino a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

- [D.Lgs.81/08](#) all'[articolo 18](#), con i commi 3.1 e 3.2 introdotti dal [Decreto Legge n. 146/2021](#), convertito in legge con modificazioni dalla [Legge 17 dicembre 2021 n. 215](#) **definiscono chiaramente i compiti e le responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e delle amministrazioni per gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolastici, mentre con il comma 3.3 stabilisce che gli obblighi di sicurezza a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.**

[D.Lgs.81/08](#)

...

[Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente](#)

...

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'[articolo 28](#); (9)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'[articolo 19](#). I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; (7)

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (1) (2)
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; (5) (6)
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; (3) (11)
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi

dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi (4) dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale. (8)

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. (8)

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili (10)

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

(Note)

(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

(3) La Legge 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la

relativa autorizzazione".

(4) La Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative ha disposto nell'allegato la proroga del termine da sei a dodici mesi.

(5) Circolare INAIL 12 marzo 2009, n. 11: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.

(6) Circolare INAIL 11 luglio 2018, n. 29 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.

(7) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

(8) Comma inserito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

(9) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha disposto che le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»

(10) Comma introdotto dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48.

(11) Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 - D.L. n. 159/2025 Misure urgenti SSL e protezione civile.

Pericolo e danno



Figura 1

Che cosa si intende per rischio e pericolo? Come si valutano? Il [D.Lgs. 81/2008](#) e s.m.i. ci dà delle definizioni precise.

«**pericolo**» (**Hazard**) proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; es. sedia, scala, finestra, porta, scale,..... (**CAUSA**)

«**rischio**» (**Risk**): probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; combinazione della probabilità (**P**) e dell'entità delle conseguenze (**D**) di un determinato evento di danno ipotizzabile, nelle specifiche condizioni di esposizione. (**EFFETTO** ovvero conseguenze come ad es: scivolamento, inciampamento, caduta dall'alto,....

Danno (**Harm**): lesione fisica (infortunio) o alterazione negativa dello stato di salute (malattia) di un individuo, causata dal concretizzarsi di un pericolo.

Evento di danno (**Accident, Loss**): evento indesiderato che produce un danno, ossia dà luogo a danno, morte, malattia o infortunio.

Fattore di rischio o fonte di pericolo (**Hazard source**): qualsiasi materiale, attrezzatura, impianto, struttura, agente chimico, fisico, biologico, organizzazione, metodo, pratica o condizione di lavoro, ossia qualsiasi oggetto o situazione avente una caratteristica di pericolo.

Incidente o anomalia (Incident): evento che ha prodotto un danno o che aveva il potenziale di produrlo. Gli incidenti comprendono sia gli eventi di danno che i quasi infortuni.

Infortunio (Injury): evento lesivo avvenuto per causa violenta, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale; ovvero un'inabilità temporanea assoluta (ad es. tagli, contusioni, ustioni, ..) per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Sicurezza (Safety): l'insieme delle condizioni che garantiscono direttamente o indirettamente la tutela delle persone dagli infortuni. In una definizione più ampia del termine il concetto, applicato al mondo del lavoro, identifica anche l'insieme delle condizioni che devono essere controllate per garantire la tutela sia dell'integrità fisica sia della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dei compiti professionali. In questo senso può essere definita come l'insieme delle azioni aventi lo scopo di tenere sotto adeguato controllo i rischi.

La conoscenza dei rischi

Conoscere i rischi presenti a scuola significa eliminare o ridurre drasticamente la possibilità di incidenti ed i conseguenti danni a cose o persone.

I RISCHI e PERICOLI e il DANNO cui siamo soggetti variano a seconda di dove ci si trovi. Possono essere di origine:

- naturale, ambiente;
- antropica;
- errato comportamento. Solitamente sono improvvisi.

Pertanto saperli riconoscere, affrontare in maniera "cosciente" e conoscere ci aiuta almeno un po' a ridurre gli effetti e magari ci aiutano a salvare la vita e a prevenire gli infortuni a scuola.

Vediamo ora quali sono i rischi a scuola.

Rischi a scuola



Figura 2

Nell'attività scolastica ordinaria il rischio all'interno degli spazi scolastici può essere rappresentato da arredi, scale, pavimentazioni bagnate o scivolose, porte, finestre, spigoli.

Il comportamento ordinato, l'uso corretto e adeguato delle attrezzature, laboratori e sussidi, la frequentazione prudente dei locali e degli impianti secondo le disposizioni emesse dall'Istituto scolastico, il rispetto delle norme nei trasferimenti con osservanza della segnaletica, dei turni, stazionamenti dedicati sono le basi della sicurezza nella scuola.

L'infortunio a scuola può accadere per cause involontarie o a causa di disattenzione, imprudenza o anche a causa di comportamenti dolosi. I momenti di avvio, interruzione, sospensione, ripresa delle attività didattiche costituiscono potenziali fattori di rischio infortunistico:

- nelle aree di pertinenza della scuola, interne o esterne prima dell'inizio o a fine attività;
- negli spazi comuni all'interno dell'edificio scolastico (corridoi, scale, atri) durante l'ingresso e l'uscita degli studenti all'inizio e al termine delle lezioni;

- nei locali ove sono posizionate le macchinette distributrici degli alimenti, nell'aula magna e biblioteca;
- durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra per svolgere particolari attività didattiche (palestra, laboratori);
- durante l'intervallo, la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni;
- al termine di ciascuna lezione quando i docenti si alternano in classe.

Gli infortuni a scuola sono sempre più frequenti e possono determinare situazioni di panico e di enorme preoccupazione. Quando accadono degli infortuni ai propri studenti le reazioni possono essere le più variegate, ma lucidità e sangue freddo devono prevalere. L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Debbono pertanto essere evitati comportamenti che mettono a rischio la propria incolumità e salute e quella dei compagni e di tutto il personale scolastico. Deve essere rispettato puntualmente il regolamento della scuola.

Debbono essere seguite le indicazioni fornite dai Docenti, dal personale scolastico, dalla Presidenza e dalle segnalazioni, avvisi, norme, procedure e regolamenti esposti a scuola.

A Scuola non bisogna correre, spingere i compagni, dondolarsi sulla sedia, abbandonare zaini a terra nei passaggi, non gridare, non creare panico, non aprire improvvisamente le porte, non gettare carte e altro materiale a terra ma conferire i rifiuti negli appositi cestini.

Bisogna prestare particolare attenzione al proprio comportamento in prossimità di finestre, superfici vetrate, servizi igienici, non va mai gettato nulla dalle finestre ed è fatto divieto di sporgersi dai davanzali.

Bisogna percorrere le scale ordinatamente, senza correre, spingere e vanno mantenute libere da ostacoli.

Non vanno utilizzate spine, prese e cavi inservibili o in stato precario. Vanno evitate prolunghe, derivazioni volanti, allacciamenti multipli, adattatori. È fatto divieto di intervenire su parti in tensione.

Le macchine e attrezzature presenti a scuola vanno utilizzate in modo appropriato, dopo aver consultato il manuale di istruzioni. Il personale preposto deve controllare giornalmente a vista le apparecchiature prima dell'uso e segnalare eventuali difetti, disfunzioni, inconvenienti.

Eventuali utensili e attrezzi manuali pericolosi devono avere le parti taglienti ben protette. Se possono provocare proiezione di oggetti, devono essere muniti di dispositivi di sicurezza e utilizzati con mezzi di protezione personale per il viso (occhiali o schermo facciale, oltre eventualmente alle cuffie). Devono sempre essere riposti in luoghi appositi (scaffali, armadi ecc.). Le parti taglienti degli utensili e attrezzi vanno sempre protette con le idonee protezioni contro il pericolo di tagli e lacerazioni. A fine lavoro, riporre gli utensili in scaffali o armadi. Utilizzare i Dispositivi di protezione individuale.

Eventuali mezzi di sollevamento e di trasporto carichi vanno utilizzati con l'attenzione alla portata massima (cartello indicatore) e manovrati da personale istruito e competente.

Le scale a pioli possono essere usate solo dal personale ATA se non è giustificato l'uso di altra attrezzatura più sicura (basso rischio, breve durata di impiego, tipo di lavoro). Le scale portatili devono essere in buono stato. Devono venir poggiate su supporto adeguato, stabile e resistente. È stata fatta una idonea procedura in merito al loro corretto utilizzo già illustrata al personale preposto.

A scuola risulta necessario:

- curare la propria igiene personale;
- adottare comportamenti e stili di vita rispettosi della propria salute e di quella altrui;

- informare tempestivamente il docente e personale ATA in merito a un eventuale stato di malessere
- segnalare la presenza di ferite, abrasioni, ustioni qualora presenti in modo da intervenire prontamente
- mantenere puliti i servizi igienici e utilizzarli correttamente. Nei bagni è vietato consumare vivande, fumare, gettare sacchetti di plastica, assorbenti, bottigliette, bicchieri ed altro. I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine in modo tale da poter essere utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare attenzione per i propri compagni di scuola.

Lo studente non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione, senza l'autorizzazione del preposto. Lo studente deve utilizzare le macchine e le attrezzature in modo appropriato, seguendo le istruzioni e non compiere operazioni o manovre che non siano di sua competenza.

Palestra



Figura 3

Il luogo più pericoloso a scuola è la Palestra: i rischi durante l'educazione fisica e sportiva sono di natura meccanica, in conseguenza all'azione impropria, non coordinata dinamicamente che può comportare infortunio sull'attrezzo o per cadute in piano, urti e colpi contro parti fisse dell'impianto.

Durante le attività di educazione fisica, i rischi infortunistici si possono presentare in relazione alle difficoltà proprie di ciascun esercizio, all'uso di attrezzi e all'utilizzo di impianti situati sia all'aperto che al chiuso.

Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente dall'uso degli attrezzi e dalle attività a corpo libero. L'azione impropria, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto. È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti. È opportuno quindi che i docenti: diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi; evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone.

A tal riguardo durante le ore di educazione fisica non è consentito:

- utilizzare la palestra ed i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante;
- usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;

- allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante;
- stazionare o trattenersi negli spogliatoi;
- consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.

Pertanto si ricorda che:

- l'accesso alle attività sportive e ai locali è consentito solo alla presenza dell'insegnante. Il regolamento esposto deve essere puntualmente rispettato in ogni sua parte;
- evitare comportamenti che possano mettere in pericolo la propria incolumità e quella dei compagni;
- nelle competizioni l'entusiasmo non deve compromettere l'altrui e la propria sicurezza, nei giochi con il pallone bisogna ricordarsi che la palestra non è un campo da calcio;
- le indicazioni fornite dal docente devono essere sempre rispettate.

Rischi per la salute e sicurezza possono presentarsi anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione alla natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature, dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

Movimentazione manuale carichi



Figura 4

Per Movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di una o più persone, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. Lo sforzo muscolare richiesto dalla MMC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

Fate attenzione nel trasportare zaini troppo pesanti!

Questi possono provocare seri danni al vostro apparato muscolo scheletrico.

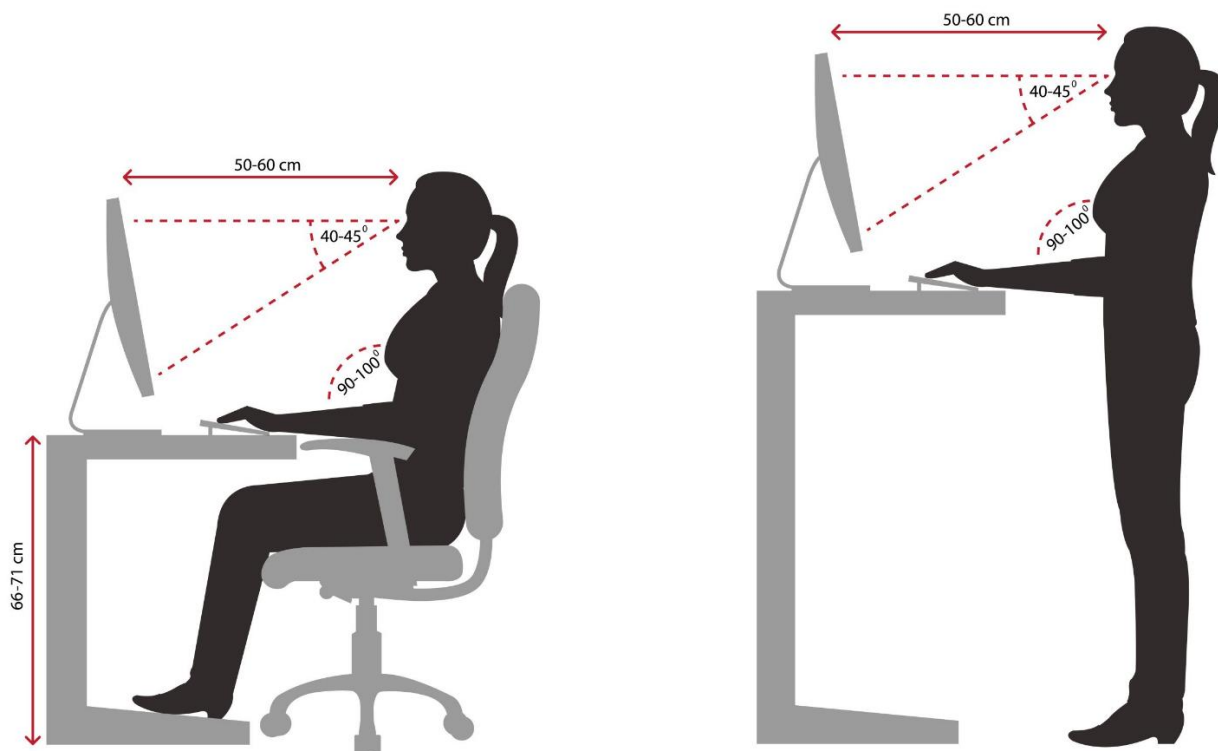
Fate attenzione alle patologie che potrebbero insorgere e preveniamo i disturbi muscolo scheletrici (DMS) ed effettuate dei controlli dal vostro medico.

Verificate il vostro zaino che abbia delle dimensioni adeguate, bretelle ben imbottite, leggero da vuoto e con comparti interni per distribuire meglio il contenuto trasportato. Non portate lo zainetto su una spalla sola ma ricordati di indossare tutte e due le bretelle!

Per prevenire il mal di schiena e paramorfismi ovvero delle modificazioni delle curve fisiologiche della colonna vertebrale è molto importante fare sport e tanto esercizio fisico.

Sport praticato

Ore a settimana

Utilizzo VDT*Figura 5*

Una delle cause più frequenti di disturbi alla salute per chi lavora al videoterminale risiede nella scarsa adattabilità degli arredi e dello schermo alle esigenze dell'utente. Spesso gli utenti accusano vari disturbi per mancanza di movimento.

I problemi principali sono dovuti a:

- schermo posizionato male o troppo in alto;
- altezza del tavolo e della sedia non corretta;
- tastiera e mouse posizionati non correttamente.

Il [D.Lgs. 81/2008](#) e s.m.i. dedica un intero [Titolo VII](#) ovvero dall'[art. 172](#) all'[art. 179](#) sull'utilizzo in sicurezza del PC ovvero sulle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale e che lo utilizza in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali dedotte le interruzioni previste dall'[art. 175](#) ovvero stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. Ovvero almeno una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Il videoterminale (VDT) è ormai entrato a far parte degli strumenti comunemente usati sul posto di lavoro. Numerose attività professionali non potrebbero addirittura esistere senza l'ausilio di un'unità video. È evidente che il posto di lavoro al VDT ha rivoluzionato il tradizionale lavoro d'ufficio.

In linea di massima le attività al VDT possono essere suddivise nel seguente modo:

- attività svolte prevalentemente davanti allo schermo (dialogo con il PC);
- attività svolte prevalentemente con testi (data entry);
- attività miste;
- uso sporadico dello schermo.

È interessante notare come i malesseri accusati dagli operatori al VDT siano quasi sempre gli stessi, ossia mal di testa e alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, nervosismo, stress, dolori a spalle, braccia e mani. Questi fastidi sono diventati sempre più frequenti con l'aumento del numero dei monitor. Questo dipende anche dal maggior impegno intellettuale del lavoratore, il quale diventa sempre meno tollerante quando si trova in una situazione di disagio.

A questi fattori bisogna sommare anche il disagio psicologico che deriva dai rapidi progressi tecnologici (introduzione di nuovi sistemi informatici e di nuovi programmi, nuovi tipi di comunicazione, reti, servizi di informazione, ecc.). Per non parlare delle tensioni sul posto di lavoro, spesso associate ai cambiamenti che avvengono nel mondo del lavoro.

Riassumendo possiamo dire che il lavoro al VDT può impegnare eccessivamente l'apparato visivo o condurre a posture forzate in misura più o meno marcata; inoltre, esso richiede all'utilizzatore un elevato grado di attenzione e concentrazione.

Quando si parla di lavoro al VDT non si può non affrontare il problema ergonomia. Questa disciplina si occupa dell'adattamento delle condizioni di lavoro alle capacità e alle caratteristiche del lavoratore. L'obiettivo dell'ergonomia è promuovere il benessere e la salute sul lavoro. Se il sovraccarico per l'individuo sul lavoro è minimo, a beneficiarne saranno la qualità e la produttività del suo lavoro.

Al momento di concepire una postazione di lavoro al VDT bisogna considerare che tutti gli elementi che la compongono devono far sì che il lavoro possa svolgersi e l'individuo non deve né annoiarsi né essere sottoposto a carichi eccessivi.

Se si svolgono attività sedentarie per tempi prolungati, una buona sedia deve consentire una posizione corretta, non affaticare la muscolatura dorsale e alleggerire il carico sui dischi intervertebrali. Per questo motivo, è estremamente importante scegliere la sedia con le caratteristiche più adatte dal punto di vista ergonomico. Quello che conta veramente non è la sedia ergonomica, ma bensì sedersi in maniera ergonomicamente corretta su una sedia di buona qualità e correttamente regolata. L'altezza della sedia è corretta se gli avambracci in appoggio sul tavolo formano un angolo di 90°. Sono consigliate le sedie con un sedile leggermente concavo, ma che non si adatta perfettamente al corpo, aventi profondità da 38 a 44 cm e larghezza da 40 a 48 cm. L'imbottitura deve impedire qualsiasi compressione, mentre il rivestimento deve essere in materiale traspirante (ad es. in fibre naturali o miste, di tipo antistatico). Secondo gli ultimi studi condotti nel campo della fisiologia del lavoro, lo schienale della sedia per ufficio deve avere un'altezza di 50 cm circa al di sopra del sedile. A 10-20 cm lo schienale deve essere dotato di un'imbottitura a sostegno della regione lombare e deve essere leggermente sagomato nella parte alta. I fornitori di sedie per ufficio sono tenuti ad informare correttamente i clienti (utenti, direzione aziendale, ergonomi) sulla corretta regolazione dei loro prodotti fornendo la documentazione adeguata.

Se dovete acquistare una sedia da ufficio è bene osservare i seguenti punti:

- se si effettua una prova individuale, questa deve durare come minimo una settimana, in modo che la sedia si adatti alle caratteristiche dell'utente;
- l'utente deve avere la possibilità di scegliere come minimo tra due modelli;
- bisogna tener conto della statura della persona a cui è destinata la sedia;
- con il fornitore bisogna stabilire quali istruzioni dare alle persone interessate.

Nell'organizzazione e progettazione spazi dovrà pertanto essere tenuto conto di: ubicazione, superficie necessaria, microclima, illuminazione, acustica, arredi adattabili individualmente, tecnologie informatiche intuitive, impianto telefonico a viva voce, orario di lavoro e, regolamentazione delle pause, organizzazione del lavoro.

Laboratori

L'art. 2 del [D.Lgs. 81/2008](#) e s.m.i. "prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equi-

parabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica".

Presso l'Istituto sono presenti dei laboratori di fisica, chimica, informatica, multimediale, disegno, scienze. Per ciascun laboratorio sono stati nominati i Responsabili e operano i tecnici di laboratorio.

Chiunque accede ai laboratori viene informato su:

- i possibili rischi presenti,
- i possibili danni derivanti dall'utilizzo delle sostanze chimiche presenti,
- sul corretto utilizzo delle apparecchiature,
- sull'obbligo di utilizzo di idonei DPI.

Nel laboratorio di chimica, fisica, scienze è fatto obbligo di utilizzare camice bianco da laboratorio, guanti rischio chimico/ meccanico, occhiali di protezione, mascherine della tipologia indicata per il tipo di sostanze trattate (polveri sottili, vapori, ecc...).



Figura 6

In ciascun laboratorio sono disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze utilizzate e manuale d'uso e manutenzione delle attrezzature macchinari utilizzati.

Nel laboratorio di chimica è presente un kit per lavaggio oculare e doccia, un kit per perdite chimiche e una cassetta di primo soccorso con il contenuto dell'allegato 1 Decreto 388/2003, una Coperta per estinguere le fiamme e un Estintore a polvere, dei bidoni di smaltimento sostanze chimiche e idonei armadi di stoccaggio prodotti chimici.

Tutti i prodotti sono correttamente etichettati.

Nel laboratorio è esposto il cartello con pittogrammi sostanze chimiche.

Vengono gestiti correttamente i rifiuti pericolosi e gli agenti chimici ed attribuiti i codici CER.

In caso di ingestione, contatto verrà contattato il centro antiveleno:

Numeri telefonici CAV attivi 24 ore al giorno:

Numeri telefonici CAV attivi 24 ore al giorno	
Centro Antiveleni – A.O.R.N. "A. Cardarelli", Napoli (24 ore)	081 545 3333
Emergenza sanitaria	112

Norme di comportamento in laboratorio di chimica

Gli studenti debbono eseguire solo ciò che è stato indicato dal Docente Responsabile e non prendere mai iniziative personali in alternativa a quanto prevede l'esperimento.

Deve essere sempre tenuta pulita e ordinata la propria postazione di lavoro. La pulizia riduce il possibile contatto con sostanze pericolose, l'ordine riduce la possibilità di causare incidenti quali il rovesciamento di contenitori o di vetreria o lo scambio nell'uso di sostanze; infine una postazione ordinata rende più facile l'intervento in caso di incidente.

Evitare la presenza eccessiva di apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro. Rimuovere prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più.

È vietato consumare cibi o bevande nei laboratori; evitare, anche per breve tempo, di conservare in laboratorio qualsiasi genere alimentare destinato al consumo. Il rischio di contaminazione riguarda anche caramelle, gomme da masticare, sigarette presenti nelle tasche del camice. Non usare recipienti del laboratorio come contenitori per alimenti.

Non introdurre in laboratorio materiali ed oggetti estranei all'attività lavorativa (cappotti, piumini, borse o zaini) che possono veicolare fuori potenziali sostanze pericolose; allo stesso modo è vietato indossare cappotti o giubbotti o altri indumenti sopra il camice da laboratorio per evitare ovvi inquinamenti.

Nei laboratori e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte. E' vietato sedersi sui banchi di lavoro, e toccare con le mani superfici sporche.

Evitare l'uso dei tacchi alti e delle scarpe aperte. I capelli lunghi dovrebbero essere tenuti raccolti.

Non indossare oggetti troppo pendenti (collane, orecchini, bracciali o anelli) potrebbero rappresentare fattori di rischio perché possono impigliarsi in sostegni o altre attrezzature presenti sul banco di lavoro.

In laboratorio è necessario indossare sempre il camice bianco da laboratorio.

In laboratorio è obbligatorio utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e collettivi (DPI) messi a disposizione dall'Istituto in base all'esperimento e secondo le indicazioni del docente. I DPI devono essere individuati e utilizzati in funzione dell'attività svolta, dei rischi presenti e delle indicazioni del docente, del DVR e delle schede di sicurezza. Chi utilizza lenti a contatto nel laboratorio deve toglierle prima di iniziare a lavorare in laboratorio; nel caso non fosse possibile togliersi le lenti a contatto, indossare sempre gli occhiali a maschera

I locali devono essere sempre tenuti ordinati e puliti, per diminuire il rischio di incidenti.

Debbono essere utilizzati gli appositi contenitori per smaltire gli oggetti di vetro rotti, reagenti e prodotti chimici. Non vanno mai gettati scarti di reagenti negli scarichi dei lavelli o prodotti chimici.

Deve essere tempestivamente informato il Docente su ogni incidente o problema riscontrato che si verifichi anche se di lieve entità e anche se non ha comportato infortuni.

Norme elementari per l'uso e manipolazione delle sostanze e preparati

Seguire sempre le indicazioni del docente Responsabile di laboratorio e del Tecnico di laboratorio. In laboratorio sono presenti le schede di sicurezza di tutti i prodotti/sostanze utilizzate.

Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere accuratamente etichettati. Mantenere sempre perfettamente chiusi tutti i contenitori con prodotti e sostanze chimiche. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.

E' obbligatorio chiudere sempre bene i contenitori dei prodotti dopo l'uso e riporli negli appositi armadi da parte del tecnico di laboratorio.

Non gettare nessuna sostanza nel lavandino, ma i rifiuti vanno stoccati negli appositi contenitori per la raccolta etichettati e conferiti allo smaltitore secondo le indicazioni del fabbricante.

Evitare sempre il contatto con qualunque sostanza chimica con la pelle. Qualora avvenga lavarla subito con abbondante acqua e informare tempestivamente il docente. Consultare immediatamente la scheda di sicurezza e qualora necessario il docente deve contattare immediatamente il CAV al numero 081 545 3333 (Centro Antiveneni A.O.R.N. "A. Cardarelli", Napoli – attivo 24 ore)

Evitare l'inalazione e l'ingestione di tutte le sostanze chimiche. Qualora questo avvenga consultare immediatamente la scheda di sicurezza e contattare il CAV al numero: *081 545 3333 (Centro Antiveneni A.O.R.N. "A. Cardarelli", Napoli – attivo 24 ore)*

Usare sempre le sostanze pericolose sotto cappa accertandosi che la cappa sia in funzione e opportunamente chiusa. Non usare mai fiamme libere ed è fatto divieto di fumare in laboratorio.

Non versare materiali infiammabili nel lavandino o nei cestini portarifiuti

Prima di eliminare i prodotti, al termine delle esercitazioni, informarsi sempre dal docente sulle modalità di recupero o smaltimento più opportune al fine di evitare rischi e danni a se stesso, ai compagni e all'ambiente.

Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione.

Scaldare a fiamma diretta solo vetreria tipo pyrex. Non scaldare su fiamma diretta recipienti graduati e vetreria a parete spessa (vetro comune). Usare con attenzione la vetreria calda (utilizzare appositi guanti anticalore e/o pinze).

Non tenere in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti.

Quando si deve infilare un tubo di vetro in un tubo di gomma o in un tappo, proteggersi le mani con guanti adatti resistenti alla perforazione e taglio.

Non cercare di forzare con le mani l'apertura di contenitori. Seguire le indicazioni del docente.

Gli studenti debbono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile e non prendere iniziative personali in alternativa a quanto prevede l'esperimento.

Gli studenti non possono utilizzare macchine ed attrezzature e prodotti se non quelli indicati e autorizzati dall'insegnante.

Al termine dell'esercitazione le attrezzature e utensilerie vanno riconsegnate in perfetta efficienza all'insegnante o all'addetto che farà i necessari controlli.

Rischio elettrico

Gli impianti elettrici del laboratorio dovranno essere mantenuti in tutte le loro parti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione nonché i rischi di incendio e scoppio derivanti da anomalie che si possono verificare nel loro esercizio.

La Dirigenza verifica che gli impianti siano corredati da dichiarazione di conformità rilasciata da personale autorizzato ai sensi del [Decreto 22 gennaio 2008 n. 37](#); questo documento certifica che l'impianto è stato eseguito secondo le norme UNI e CEI nonché le prescrizioni della legislazione tecnica vigente.

Gli impianti elettrici del laboratorio dovranno essere sottoposti a manutenzione e verifica secondo quanto previsto da dette norme.

In caso di eventuali difformità da dette norme che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone che lo frequentano, la Dirigenza dovrà avvisare immediatamente il direttore del laboratorio, i docenti che lo frequentano e l'assistente tecnico per dare istruzioni su come comportarsi e/o vietarne l'accesso.

Misure di prevenzione contro i rischi elettrici

Le seguenti misure dovranno essere rispettate da tutti quelli che frequentano il laboratorio, Docenti e Alunni:

- Non manomettere i dispositivi elettrici, in particolare: interruttori, interruttori magnetotermici di protezione, interruttori differenziali o altri dispositivi di protezione, prese a spine.
- Qualora parti di dispositivi elettrici risultassero guaste o danneggiate avvisare subito il Responsabile del laboratorio o l'assistente tecnico e, se si dovesse ritenere il pericolo grave, uscire dal laboratorio.
- Utilizzare solo materiale elettrico a norma di legge e conforme alle norme CEI.
- Il disinserimento delle spine deve essere eseguito avendo cura di non procurare dei danni alle prese elettriche e alle spine stesse.
- Non forzare l'inserimento delle spine se queste non sono adatte ad essere inserite nella relativa presa.
- Se vi sono cavi elettrici scoperti dall'isolante connessi alla tensione di rete avvisare l'assistente tecnico e aprire l'interruttore automatico di protezione posto nel quadro principale. Non usare il laboratorio fino a che il rischio di un contatto diretto non è stato rimosso.
- I cavi elettrici non devono costituire intralcio, non devono formare lunghi percorsi né presentare intrecci o grovigli.
- Evitare l'accumulo di carta o, peggio ancora, di materiale infiammabile nei pressi di cavi e spine.
- Non poggiare giubbotti, zaini, o indumenti sopra i monitor.
- Gli apparecchi utilizzatori devono essere collegati correttamente alla presa della linea di alimentazione.

Sostanze e prodotti chimici

Nell'ambito scolastico i prodotti chimici vengono utilizzati giornalmente dal personale ATA per le pulizie e sanificazioni dei locali, ma si possono trovare anche nei laboratori didattici.

Tutti i prodotti debbono essere contenuti nel contenitore originale riportante sull'etichetta gli eventuali simboli di pericolo e corredati dalla scheda di sicurezza, che deve riportare precise informazioni sulla composizione, pericoli, precauzioni e protezioni da utilizzare.



Figura 7

Sono previste attività di:

PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.

DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e

specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione.

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.

Il personale è stato istruito in merito a:

- procedure di pulizia e disinfezione da adottare presso tutto l'Istituto;
- i prodotti utilizzati e relative schede dati di sicurezza;
- l'utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- l'igiene personale;
- il corretto lavaggio delle mani;
- l'adozione di misure atte a prevenire la trasmissione delle infezioni;
- il corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione;
- l'abbigliamento del personale;
- lo smaltimento dei rifiuti.

Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE)

Il piano di emergenza ed evacuazione è il documento che illustra le procedure da adottare in caso di emergenza al fine di proteggere la vita umana e salvaguardare i beni immobili e l'ambiente esterno.

Ha lo scopo di minimizzare i danni alle persone, al patrimonio aziendale e alla attività lavorativa, nel caso si verifichi un incidente che possa creare una situazione di pericolo all'interno dell'unità produttiva. Nel piano sono descritte le azioni che ogni persona deve compiere per una rapida evacuazione verso il punto di raccolta esterno all'edificio scolastico.

I punti di raccolta sono individuati nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) e nelle relative planimetrie di emergenza predisposte per ciascuna sede dell'Istituto.

Nel piano vengono descritte

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili.

Per emergenza si intende tutto ciò che appare come condizione insolita o pericolosa che può presentarsi in modi e tempi non completamente prevedibili.

L'emergenza:

- è un fenomeno non interamente codificabile;
- può evolvere con rischi a persone o cose;
- richiede un intervento immediato.

L'emergenza può verificarsi in seguito ad accadimenti causati da attività interna all'ambiente di lavoro:

- incendi di varia origine e natura (su materiali altamente infiammabili, combustibili, depositi, in zone isolate od affollate, in locali pubblici, con elevata presenza di persone, panico, ecc.);
- esplosioni conseguenti a gas, vapori infiammabili od altri materiali in opportuna concentrazione nell'aria ambiente, esplosivi;
- infortuni (asfissia, traumi meccanici, elettrocuzione, ustioni, avvelenamento, ecc.);
- rilasci di componenti o prodotti tossici o radioattivi, sia da processi che da depositi;
- esposizione prolungata ad agenti cancerogeni o biologici;
- malfunzionamenti di impianti, di processo, stoccaggio o per operazioni di deposito, travaso, ecc.;
- malfunzionamenti tecnici di impianti generali (acqua, gas, distribuzione di energia elettrica, ecc.)

Oppure l'emergenza può verificarsi in seguito ad accadimenti causati da attività esterna all'ambiente di lavoro: terremoti, crolli, frane, smottamenti, condizioni meteorologiche estreme (tromba d'aria, neve, allagamenti, alluvioni), inquinamenti ambientali, coinvolgimento di incidenti aerei, ferroviari, altre catastrofi naturali o provocate (attentati, sommosse, minaccia armata).

Le prove di evacuazione a scuola

Le prove di evacuazione a scuola, oltre a essere un obbligo normativo, sono un ottimo strumento per testare le procedure da seguire in caso di pericolo e prendere dimestichezza con le misure di sicurezza contenute nel piano di emergenza.

In ogni classe sono individuati alcuni studenti che avranno degli incarichi specifici: alunni "apri-fila", l'alunno al primo banco vicino alla porta, e "alunni chiudi-fila", l'alunno all'ultimo banco.

L'alunno apri-fila dovrà aprire la porta e guidare i compagni verso il luogo di raccolta più sicuro, l'alunno chiudi-fila aiuterà eventuali compagni in difficoltà, controllerà che in aula non ci sia più nessuno e chiuderà la porta.

Gli alunni seguiranno le indicazioni del docente presente in aula, che accompagnerà la classe verso il punto di raccolta individuato nel piano di emergenza.

Al termine dell'evacuazione, ogni classe si riunirà, il docente farà l'appello e compilerà l'apposito modulo di evacuazione.

Ai sensi del [DPR 151/2011](#) le scuole sono soggette alla prevenzione incendi per le seguenti attività:

- **Attività 67:** scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti, asili nido con oltre 30 persone presenti;
- **Attività 74:** Impianti per la produzione di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

tipo 0: scuole con un nr. di presenze contemporanee fino a 100 persone

tipo 1: scuole con un numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone

tipo 2: scuole con un numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone

tipo 3: scuole con un numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone

tipo 4: scuole con un numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone

tipo 5: scuole con un numero di presenze contemporanee oltre 1200 persone

La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021 secondo i livelli previsti dalla normativa vigente.

Ovvero:

- **Attività 67.1.A** scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone);
- **Attività 67.2.B** scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a

300 persone);

- Attività 67.3.B asili nido con oltre 30 persone presenti;
- Attività 67.4.C scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.

Ciascun edificio scolastico deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed essere dotato di almeno due uscite verso un luogo sicuro.

Le vie di fuga e le uscite di emergenza per raggiungere il più vicino luogo sicuro devono essere quindi adeguate in numero, distribuzione e dimensione (altezza minima 2 m, larghezza minima 1,20).

Le porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo

Ogni anno scolastico vengono organizzate nr. 2 prove di evacuazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le date delle prove di evacuazione sono comunicate di volta in volta con appositi avvisi, pubblicati sul sito dell'Istituto e conservati agli atti.

Viene tenuto un registro dei controlli periodici, ove vengono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Il registro viene mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente

Le norme Generali PER L'EVACUAZIONE sono:

- interrompere tutte le attività;
- lasciate gli oggetti personali dove si trovano;
- mantenete la calma, non spingetevi, non correte, non urlate;
- uscite ordinatamente, incolonnandovi dietro gli apri-fila della vostra classe;
- procedete in fila indiana tenendovi per mano o con una mano sulla spalla di chi vi precede;
- non tornate indietro anche se vi siete ricordati di aver lasciato qualche oggetto importante in aula. Seguite le vie di fuga indicate e raggiungete l'uscita a voi più vicina;
- percorrete le scale antincendio verso l'uscita. Non usate mai l'ascensore;
- raggiungete l'area di raccolta assegnata all'esterno e stazionate fino a fine emergenza permettendo al vostro insegnante di effettuare l'appello;
- attendete all'esterno fino al segnale di cessato allarme;
- seguite a fine emergenza le indicazioni del Coordinatore dell'emergenza della scuola e le indicazioni che vi verranno date dai vostri insegnanti.

RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE ovvero il DOCENTE all'insorgere di una emergenza deve contribuire a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo dell'emergenza.

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

- gli studenti inizieranno ordinatamente ad uscire dalla classe iniziando dalla fila più vicina alla porta;
- gli studenti procederanno in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi e senza correre;
- uno studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro quella di "chiudi-fila".

Il docente prende il modulo vicino alla porta contenente il registro delle presenze e con gli alunni si reca all'area di raccolta all'esterno ove fa l'appello e compila l'apposito modulo dell'evacuazione.

Attende la fine dell'emergenza e si attiene alle disposizioni del Coordinatore dell'emergenza.

Gli STUDENTI All'ordine di evacuazione dell'edificio:

- devono mantenere la calma, debbono seguire le procedure stabilite e seguono le istruzioni del docente;
- gli Apri-fila devono recarsi e percorrere la via di fuga stabilita ovvero quella più vicina, guidando i compagni verso la propria area di raccolta all'esterno;

- i Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota);
- non si deve mai tornare indietro e l'uscita va fatta molto velocemente lasciando le cose in aula se non necessarie per la propria sicurezza;
- una volta arrivati al punto di raccolta bisogna attendere l'appello e che l'emergenza in atto sia terminata e vanno seguite le indicazioni del Coordinatore dell'emergenza della scuola.

Ricordatevi sempre di identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e le vie di fuga dell'Istituto.

Chiunque riscontri una situazione di gravità tale da poter arrecare danno a persone e all'ambiente (ad es.: un principio di incendio, una esplosione, un crollo o qualsiasi altro sinistro alle strutture, un grave infortunio) deve:

- cercare di mantenere la calma;
- e darne avviso nel più breve tempo possibile alla segreteria o al collaboratore scolastico in portineria specificando chiaramente:

- natura dell'evento;
- ubicazione;
- informazione per l'individuazione precisa del luogo dell'evento;
- presenza di infortunati;
- nome, cognome.

Successivamente alla comunicazione la persona che ha segnalato l'emergenza in corso deve (mantenendo sempre la calma):

- non tornare indietro per motivi futili o di scarsa importanza;
- non usare gli ascensori.
- avviarsi al punto di raccolta, stazionando sul posto per consentirne l'appello e l'individuazione di eventuali persone mancanti;
- al segnale di cessato pericolo e in caso di effettiva possibilità potrà ritornare nella scuola.

Affisse presso l'istituto vi sono le planimetrie dell'unità produttiva con indicati i percorsi di emergenza, le vie di fuga, le uscite di sicurezza, il punto di raccolta.

Inoltre occorre tenere presente che:

- non bisogna sottovalutare nessuna situazione potenzialmente pericolosa omettendo di innescare le procedure di emergenza per timore di apparire sciocchi;
- il bisogno di accertarsi dell'emergenza, il cercare di fronteggiare una situazione troppo grave per essere controllata o assumere altri atteggiamenti del genere producono effetto contrario per la risoluzione dell'emergenza. I comportamenti da tenere debbono pertanto essere quelli ispirati alla massima prudenza;
- solo dando tempestivamente l'allarme si riesce ad innescare quel meccanismo creato per fronteggiare qualsiasi situazione;
- le operazioni di salvataggio sono per loro natura specialistiche e pericolose. Possono però essere alla portata di squadre formate da persone motivate, consapevoli dei compiti e dei rischi e soprattutto addestrate con simulazioni ripetute periodicamente.

Sfondellamento solaio

Lo sfondellamento consiste nel distacco e successiva caduta della parte inferiore delle pignatte contenute nel blocco di alleggerimento dei solai. Non danneggia le componenti strutturali, ma mette a rischio la sicurezza delle persone in quanto il materiale che si stacca dal solaio raggiunge pesi consistenti: lo sfondellamento in una stanza di 20mq arriva a pesare 1500 kg.

Nel caso in cui vengano notate crepe, rotture, altre deformazioni di solai, pareti, pavimenti, l'alunno dovrà tempestivamente avvisare il dirigente scolastico o il personale ATA in modo che possano valutare la situazione e decidere per l'eventuale evacuazione come indicato per le altre emergenze.

Gli estintori

Gli estintori sono mezzi di primo intervento e debbono essere utilizzati esclusivamente dal personale designato a scuola. Sono presidi che consentono di intervenire efficacemente solo su piccoli focolai o principi di incendio.

Una persona può intervenire se addestrata efficacemente ed in modo rapido solo nei primi minuti e solo se non mette a repentaglio la propria incolumità.

Il cartellino di ciascun estintore deve riportare il n° di matricola, gli estremi di identificazione del montatore, la massa lorda, il tipo di operazione effettuata, la data e la firma.

COME SI UTILIZZA UN ESTINTORE:

1. toglie la spina di sicurezza;
2. impugnate la lancia;
3. erogate alla base delle fiamme e a ventaglio con una distanza dalle fiamme di 3-4 mt se utilizzate un estintore ad anidride carbonica, 7-8 m se con uno a polvere;
4. non respirate i gas che si sprigionano dall'incendio;
5. se utilizzate un estintore all'aperto abbiate il vento alle spalle, altrimenti potreste avere un ritorno di fiamma verso di voi;
6. la durata di un estintore è di circa 18 secondi. Pertanto serve solo per un principio d'incendio
7. non mettete mai a repentaglio la Vs. incolumità e se l'incendio assume vaste proporzioni cercate di metervi in salvo e chiamate immediatamente il 115/112.

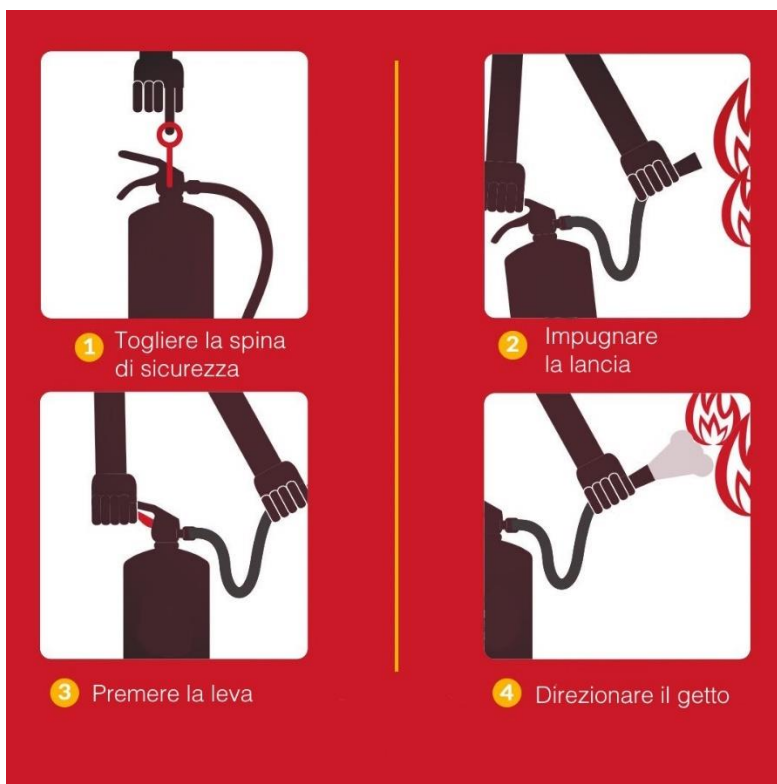


Figura 8

IL PIANO DI PRIMO SOCCORSO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE

A scuola è stato redatto il piano di primo soccorso che ha la finalità di definire le responsabilità e i compiti per la corretta organizzazione del Primo Soccorso e del Soccorso all'interno della Scuola e in particolare di garantire una corretta modalità di gestione della cassetta di Pronto Soccorso e dei Punti di Medicazione.

Le cassette di primo soccorso sono ubicate nelle diverse sedi dell'Istituto secondo quanto indicato nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) e nelle relative planimetrie di emergenza, cui si rinvia per la loro esatta ubicazione.

Sono stati designati gli addetti al Primo soccorso che sono: vedi Organigramma della sicurezza pubblicato su Argo

I Collaboratori scolastici sono inoltre dotati di: sapone, guanti monouso in lattice, disinfettante, garze, cerotti.

Ogni cassetta di Pronto Soccorso è:

- segnalata con cartello di salvataggio quadrato: croce bianca in campo verde;
- dotata di chiusura, ma non chiusa a chiave;
- posizionata in posizione ben visibile.

La cassetta di Pronto Soccorso e i Punti di Medicazione sono utilizzabili, oltre che dall'incaricato al Primo Soccorso, anche dal resto del personale della scuola.

In tal caso è importante che in un momento successivo sia data informazione all'incaricato, dell'utilizzo del contenuto della cassetta di Pronto Soccorso o del Punto di Medicazione, al fine di ripristinare i presidi usati.

Gli incaricati sono responsabili della corretta manutenzione della cassetta di Pronto Soccorso, delle verifiche e dell'acquisizione del materiale, mediante richiesta al Dirigente Scolastico o suo delegato e successive eventuali incombenze. È fondamentale da parte dell'incaricato al Primo Soccorso, definito responsabile della tenuta di quella determinata cassetta di Pronto Soccorso o Punto di Medicazione, il controllo periodico per mantenere il contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati.

Il controllo deve essere eseguito:

- ogni mese;
- in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che il contenuto sia significativamente alterato. È pertanto necessario verificare:
 - la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo;
 - la integrità degli stessi;
 - le date di scadenza del presidio integro;
 - le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto.

Se al termine del controllo emerge la necessità di acquistare dei presidi, l'incaricato al Primo Soccorso informerà la Segreteria, che vi provvederà. Il reintegro deve avvenire nel minor tempo possibile.

Il contenuto della cassetta è normato dal [Decreto 388/2003](#) e prevede:

Guanti sterili monouso (5 paia)
 Visiera paraschizzi
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3)
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
 Teli sterili monouso (2)
 Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
 Confezione di rete elastica di misura media (1)
 Confezione di cotone idrofilo (1)
 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
 Un paio di forbici
 Lacci emostatici (3)
 Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
Termometro
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

DAE - defibrillatore semiautomatico



Figura 9

Il defibrillatore semiautomatico (DAE) è uno strumento destinato all'impiego in caso di arresto cardiaco improvviso.

L'Istituto dispone di dispositivi DAE mobili, la cui collocazione e disponibilità sono definite secondo l'organizzazione interna delle singole sedi.

Qualora vengano installate postazioni fisse, la relativa ubicazione sarà opportunamente segnalata e riportata negli elaborati e nelle planimetrie di emergenza.



Figura 10

Lo strumento analizza il ritmo cardiaco e avvisa l'operatore di erogare una scarica elettrica se il cuore è affetto da un ritmo cardiaco mortale. I defibrillatori semiautomatici sono progettati per guidare l'operatore in ogni fase del soccorso, indicando chiaramente se l'erogazione della scarica è necessaria o meno.

La scarica viene rilasciata attraverso gli elettrodi incollati sul torace. Questo processo resetta il cuore, bloccandone l'attività anormale e permettendogli di ripristinare il regolare battito cardiaco.

L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito al personale sanitario non medico e al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del DAE anche a chi non sia in possesso della formazione specifica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La somministrazione dei farmaci a scuola

La somministrazione di farmaci in orario scolastico può avvenire nei casi in cui sia indispensabile, sulla base di formale richiesta della famiglia e di certificazione medica contenente le indicazioni relative al farmaco, alla posologia, alle modalità e ai tempi di somministrazione e alla conservazione. La scuola procede secondo il protocollo e le procedure vigenti, verificando la disponibilità del personale e le condizioni organizzative necessarie.

Le patologie per cui viene presa in considerazione la somministrazione di un farmaco a scuola sono in genere croniche e prevedono farmaci indispensabili (farmaci salvavita).

Il farmaco viene somministrato dal personale della scuola previo accordo fra le parti.

Il genitore inoltra al Dirigente Scolastico la richiesta di somministrazione del farmaco a scuola, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- a) effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- b) concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- c) verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

I genitori del minore sottoscrivono il proprio consenso con il quale, previa completa informazione sulle possibilità operative fornite dalla scuola, essi autorizzano il personale della scuola a somministrare il farmaco al bambino, nelle patologie e nel dosaggio indicato dal medico curante.

Il Medico curante fornisce una completa informazione, alla presenza dei genitori, al personale della scuola, su quali siano gli eventuali sintomi da monitorare per la somministrazione, sulle modalità di somministrazione, sugli effetti collaterali dopo la somministrazione del farmaco e su quale debba essere il comportamento più congruo da attuare nell'ipotesi che questi si presentino.

La Direzione scolastica si attiverà con la USL di riferimento, nell'ambito della definizione del piano terapeutico, per concordare l'attivazione, da parte dell'Istituzione sanitaria, di corsi di formazione specifici per il personale dichiaratosi disponibile alla somministrazione del farmaco.

PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione dei farmaci a scuola riguarda solo i farmaci salvavita, che devono essere somministrati solo se il genitore dell'alunno ne fa richiesta attraverso apposita procedura di richiesta da inoltrare al Dirigente dell'Istituto.

Disposizioni per i viaggi di istruzione

In occasione di visite didattiche o viaggi d'istruzione l'incaricato al Primo Soccorso di ogni singola scuola fornirà agli accompagnatori dell'uscita:

1. Il Pacchetto di medicazione: guanti, acqua ossigenata, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio chimico
2. Il Manuale di Primo Soccorso
3. Istruzioni per attivare i soccorsi, numeri telefonici utili per avvisare i genitori, accompagnare l'infortunato
4. Indicazioni per la tenuta di eventuali farmaci in dotazione degli allievi.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza serve a ridurre i rischi presenti, a informare della presenza di un rischio o pericolo, a vietare comportamenti che possano causare pericolo, a prescrivere determinati comportamenti, a dare indicazioni sulle vie di fuga, sui mezzi di soccorso o di salvataggio.

La segnaletica fornisce pertanto un'indicazione, un obbligo, un divieto, un pericolo riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. I cartelli debbono essere posizionati appropriatamente e verificati periodicamente in tutti i locali scolastici.

Le dimensioni, la forma e il colore devono garantire resistenza agli urti, intemperie, buona visibilità e comprensione.

Il datore di lavoro a seguito della valutazione dei rischi effettuata e a seguito dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, ha fatto ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati del TU sulla sicurezza.

La segnaletica utilizzata informa in merito ai divieti, prescrizioni (obblighi), avvertimenti, informa i lavoratori nonché segnala i presidi antincendio presenti e le vie di esodo e dispositivi di soccorso.

I cartelli di colore verde segnalano le vie di esodo che vanno percorse durante l'evacuazione. Memorizza a scuola il percorso che devi compiere e le vie di esodo e uscite più vicine alla tua classe.

Colore	Forma	Significato e scopo	Indicazioni e prestazioni
Rosso		Segnali di Divieto	Atteggiamenti Pericolosi
		Pericolo - Allarme	Alt, arresto dispositivi di interruzione emergenza, sgombero
		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione ed ubicazione
Giallo e ocra		Segnali di Avvertimento	Attenzione cautela, Verifica
Azzurro		Segnali di Prescrizione	Comportamento o azione specifica, obbligo di portare un dispositivo di protezione
Verde		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

Divieto di fumo



Figura 11

In tutto l'edificio scolastico e all'esterno, nei luoghi di pertinenza, vige il divieto di fumo.

Il Divieto di fumo è disciplinato dalla [Legge 584/75](#) e s.m.i., dal [DPCM 14/12/1995](#), dalla [Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.4 del 28/3/2001](#), dall'art 51 della [Legge 3/2003](#) e da Leggi Regionali.

In tutti i locali devono essere esposti cartelli con indicazione del Divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell'autorità competente che accerta le infrazioni.

La tutela della salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica è sancita dall'[art. 32](#) della Costituzione e dal [Decreto legislativo n. 81/2008](#) (Testo Unico della Salute e della Sicurezza) al fine di:

- prevenire l'abitudine di fumare, incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

I Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di:

- tutto il personale scolastico con compiti di sorveglianza e vigilanza sugli studenti.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico



Figura 12

La direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell'Istruzione prevede che "dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del [D.P.R. n. 249/1998](#) si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, in sede di regolamentazione di istituto.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

Per gli studenti del secondo ciclo è vietato utilizzare lo smartphone durante l'orario scolastico, anche a fini didattici, secondo le disposizioni ministeriali vigenti. Restano ferme le eccezioni previste per PEI/PDP, per motivate necessità personali e per gli specifici casi consentiti dalla normativa.

Per finalità didattiche possono essere utilizzati gli altri dispositivi tecnologici e digitali, secondo le indicazioni dei docenti e il Regolamento d'Istituto.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docente e non docente, vedi Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza, dove la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge. Naturalmente tanto più risulta grave tale violazione nei confronti dei modelli viventi.

Circolare Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 3392 del 16 giugno 2025

Per gli studenti del secondo ciclo di istruzione è previsto il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici.

L'uso resta ammesso nei casi previsti dal PEI o dal PDP, per motivate necessità personali e, quando strettamente funzionale al progetto formativo, negli specifici indirizzi del settore tecnologico dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni. Per finalità didattiche resta consentito l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali.

Diffusione immagini e/o dati personali altrui non autorizzati

È utile, inoltre, ricordare che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati - tramite internet o MMS - anche al di fuori degli spazi scolastici - va incontro a multe che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione - laddove necessaria - da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei...) può configurarsi come infrazione.

Bullismo e cyberbullismo

Figura 13

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.

Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Le studentesse e gli studenti sono sensibilizzati a un uso responsabile della rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in contesti non protetti, visto che uno dei compiti della Scuola è favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Sanzioni

Le violazioni del divieto e le relative misure organizzative e disciplinari sono gestite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento d'Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità.

Eventuali studentesse in stato di gravidanza

Qualora una studentessa fosse in stato di gravidanza certo, dove darne comunicazione tempestiva all'Istituto che ne deve poterne valutare le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

La normativa nazionale vigente ([D. Lgs n. 151 del 26/3/2001](#)) in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino. Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro ([D. Lgs 81/2008](#)). L'Istituto pertanto recepisce il dettato normativo di cui sopra confermando il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Scegliere di continuare gli studi aspettando un bambino non è semplice ma è possibile. Se sei minorenne, o comunque giovane, e non avevi messo in conto la gravidanza, è in ogni caso importante affrontare la scelta insieme al futuro padre, se è presente, e alle vostre famiglie.

Puoi scegliere di:

- portare avanti la gravidanza e tenere il bambino, diventando madre;
- portare avanti la gravidanza, ma scegliere il parto in anonimato, che ti permette di dare in adozione il nascituro a una famiglia in lista d'attesa (di conseguenza, non diventi genitore). Si tratta di una possibilità prevista dalla legge italiana, che puoi scegliere al momento del parto;
- interrompere la gravidanza volontariamente.

Se hai bisogno di confrontarti con professionisti, di chiedere informazioni sulle possibilità di proseguire o interrompere la gravidanza, puoi rivolgerti a:

- consultori dove il personale specializzato potrà assisterti direttamente, consigliarti e orientarti, se necessario, verso gruppi di sostegno o associazioni locali che ti possono aiutare;
- servizi sociali, sono comunali o intercomunali e si occupano di assistenza e aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà, valuteranno la tua situazione e sapranno indicarti le opportunità accessibili, se le tue condizioni economiche non ti permettono autonomia e garanzie.

Diventare mamma alle scuole superiori

Se la tua gravidanza si compie negli anni delle scuole superiori, oltre che alla tua famiglia, è bene parlarne anche ai tuoi insegnanti: possono aiutarti a creare un programma adeguato alle tue esigenze affinché tu possa riuscire a concludere gli studi.

I tuoi orari scolastici saranno condizionati dal tuo stato di gravidanza: tieni conto che dovrai perdere alcuni giorni di lezione per fare le visite e gli esami medici richiesti per verificare il benessere della mamma e del nascituro.

Se hai una normale gravidanza, potrai frequentare le lezioni fino a qualche giorno prima del parto. Dopo il parto, dovrai perdere alcune settimane di scuola per abituarti al nuovo ruolo: organizzati per recuperare le lezioni e le eventuali verifiche e interrogazioni.

Una buona organizzazione dei tempi e del lavoro, uniti a una grande motivazione, saranno ottimi alleati per riuscire a terminare gli studi. Devi riconoscere tuo figlio presso l'ufficio di Stato Civile all'interno dell'Ospedale

oppure presso gli uffici dell'anagrafe del tuo comune di residenza, entro 10 giorni. Se non sei sposata e vuoi che il tuo bambino sia riconosciuto dal tuo compagno, dovrete recarvi entrambi all'anagrafe del tuo comune di residenza: con questo atto, formalmente previsto dalla legge, si diventa genitori e si assumono le responsabilità conseguenti. Per fare il riconoscimento i futuri genitori devono aver compiuto almeno 16 anni. Se di venti madre prima dei 16 anni, saranno i tuoi genitori (o, in loro assenza, i tutori) ad averne la responsabilità fino a che i genitori naturali non avranno l'età necessaria.

Presso alcuni consultori, durante il normale orario d'apertura, sono organizzati momenti dedicati ai giovani, per offrire loro informazioni e consulenze gratuite su: sessualità, contraccezione, malattie a trasmissione sessuale, aborto, rapporti di coppia, conflitti con i genitori, difficoltà comunicative e così via. Per essere ascoltato è sufficiente presentarsi di persona durante l'orario di ricevimento. Gli incontri con il personale specializzato sono totalmente gratuiti.

Le ASL gestiscono anche centri d'ascolto.

I centri d'ascolto sono rivolti a giovani tra i 13 e i 21 anni che sentono il bisogno di parlare liberamente dei propri interessi, delle proprie preoccupazioni, incertezze, difficoltà, anche eventualmente legate alla sfera sessuale.

Il servizio è gratuito e dà la possibilità di dialogare con esperti di problemi giovanili: da quelli più comuni, come la timidezza o l'incapacità di aprirsi agli altri, fino alle situazioni di disagio più complesse (per esempio, problemi di alimentazione, problemi di coppia e di sessualità, tossicodipendenza, alcolismo, malattie sessualmente trasmissibili, violenze fisiche e psicologiche all'interno della famiglia, etc.). Esistono, inoltre, centri di ascolto che aiutano le donne vittime di violenza. Informati presso la tua ASL se sono stati attivati dei centri di ascolto nella tua zona.

Il Consultorio Familiare è un servizio multi-professionale di prevenzione e assistenza sanitaria ostetrica ginecologica – psicologica – sociale che si rivolge all'individuo, alla coppia e alla famiglia. L'équipe è composta da: ginecologo, psicologo, assistente sociale, ostetrica e/o assistente sanitaria/infermiera. È presente il consulente legale. L'offerta del Consultorio riguarda percorsi relativi alla prevenzione dei disturbi dell'apparato genitale femminile, alla vita affettiva, sessuale e relazionale, alla contraccezione, alla procreazione responsabile, alla gravidanza e preparazione alla nascita, alla maternità, paternità e genitorialità responsabile. Tutte le attività offerte dal Consultorio sono GRATUITE

Al Consultorio Familiare si accede attraverso appuntamento. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale. Le prestazioni sono gratuite.

Studenti durante la Formazione scuola-lavoro (FSL)

L'attività della FSL costituisce parte integrante del percorso formativo. Durante le attività in azienda gli studenti sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Lo studente impegnato nella FSL è equiparato al lavoratore ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ([D. Lgs. 81/2008](#), [art. 2](#) comma 1 lett. A «lavoratore»: – definizione-. Al lavoratore così definito è equiparato: [...] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [...] e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro), pertanto tutti gli adempimenti relativi al DVR verranno fatti dall'azienda che lo ospita, in relazione alla effettiva mansione/attività che lo studente va a svolgere nell'azienda stessa. Compito della scuola sarà quello di verificare che tale adempimento sia stato effettuato dall'azienda ospitante e che il Tutor formativo esterno informi in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al [D.Lgs. 81/08](#) e successive modificazioni. La valutazione dei rischi non può quindi essere effettuata dall'Istituto scolastico con un modello fac-simile, ma verrà fatta dall'Azienda ospitante, anche mediante le procedure standardizzate (ex [art. 28 D.Lgs. 81/08](#)).

Per quanto riguarda la formazione, come nel caso dei lavoratori in generale, anche per gli studenti in FSL valgono le indicazioni dell'[Accordo 17 aprile 2025](#) - Accordo, ai sensi dell'[articolo 37](#), comma 2, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fina-

lizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo [decreto legislativo n. 81 del 2008](#). Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

L'Istituto ha somministrato la formazione specifica relativamente ai corsi e programmi scolastici svolti da essi per gli studenti negli specifici piani formativi, ma l'addestramento e l'integrazione della formazione con puntuali riferimenti ai rischi presenti esclusivamente nelle aziende ospitanti verranno svolti obbligatoriamente da queste ultime (in relazione alla specifica valutazione dei rischi effettivamente presenti nell'ambiente di lavoro).

Lo studente potrà utilizzare le attrezzature di lavoro se ha ricevuto la necessaria formazione e addestramento relativo alle suddette, altrimenti deve solamente osservare, essendo garantita, comunque, la sicurezza anche durante l'attività di osservazione. Si rammenta che è fondamentale, prima e durante l'utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose (che devono essere conformi alla normativa vigente), la presenza del tutor aziendale.

Sarà pertanto compito dell'azienda ospitante eseguire la valutazione dei rischi derivante dall'utilizzo delle macchine, dei rischi residui e dell'idoneità dei DPI che verranno forniti allo studente, oltre a predisporre adeguati percorsi di addestramento sotto la vigilanza del preposto o tutor Aziendale.

È opportuno, al momento del sopralluogo da parte del tutor scolastico nell'azienda ospitante prima della stipula della convenzione, valutare specificamente con il tutor aziendale su quali attrezzature/macchine lo studente potrà lavorare.

Durante l'attività l'allievo SI IMPEGNA:

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di FSL;
- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante; a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di FSL per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;
- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l'attività di FSL;
- ad adottare per tutta la durata delle attività di FSL le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.; - ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy.

Al termine del percorso dovrà essere compilata la Scheda di Valutazione dello Studente che può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali insieme ad altre valutazioni intermedie espresse dalla Struttura Ospitante ma anche lo studente dovrà valutare l'esperienza e compilare la seguente scheda.

Alunno	Struttura ospitante
1. Durante l'esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a:	
	da una persona con ruolo direttivo
	da un impiegato
	da un operaio
	da nessuno
2. La relazione con il tutor aziendale è stata:	
	continuativa e stimolante
	continuativa ma non stimolante
	episodica
	inesistente
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni:	
	positivo e stimolante
	poco stimolante
	carico di tensione
	polemico e conflittuale
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale?	
	sempre, poiché specificamente richiesto
	spesso, ma senza che venisse richiesto
	talvolta
	mai
5. Durante l'esperienza lavorativa hai svolto:	
	sempre attività semplici e guidate
	all'inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate
	attività complesse fin dall'inizio e sempre guidate
	attività complesse sin dall'inizio, ma non guidate
6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso?	
	sempre
	non sempre
	mai
	altro (specificare)
7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all'esperienza svolta, sono:	
	superiori
	adeguate
	sufficienti
	non pertinenti
8. Il tempo a disposizione per svolgere l'esperienza svolta è stato:	
	largamente insufficiente
	appena sufficiente
	adeguato
	eccessivo
9. Ritieni che l'esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l'organizzazione di lavoro in cui sei stato/a inserito/a?	
	per niente
	poco
	abbastanza
	molto
10. Durante l'esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:	
<i>Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche</i>	
	si
	no

<i>Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro</i>				
	si			
	no			
<i>Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro</i>				
	si			
	no			
11. L'esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi?				
	no, mi è rimasta indifferente			
	pochi interessi che non reputo degni di nota			
	pochi interessi significativi			
	i seguenti interessi degni di nota			
12. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua esperienza di FSL:				
(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo)				
Lavorare in gruppo	1	2	3	4
Rispettare gli orari di lavoro	1	2	3	4
Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti	1	2	3	4
Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro	1	2	3	4
Prendere decisioni in autonomia	1	2	3	4
Gestire le attività con autonomia organizzativa	1	2	3	4
Rispettare i tempi di consegna del lavoro	1	2	3	4
Affrontare gli imprevisti	1	2	3	4
Risolvere problemi sul lavoro	1	2	3	4
Coordinare gruppi di lavoro	1	2	3	4
Risolvere i problemi degli altri	1	2	3	4
Adattarmi ai ritmi di lavoro	1	2	3	4
Concentrarmi sulle cose da fare	1	2	3	4
Saper comunicare	1	2	3	4
13. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell'esperienza lavorativa?				
a				
b				
c				
Quali i punti di debolezza?				
a				
b				
c				
14. Osservazioni/Suggerimenti				
Data				
Firma Allievo				

Fonti:

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

www.tussl.it

[La sicurezza per studenti e personale delle scuole nella legge n. 85/2023](#)

[Fondo indennizzo familiari studenti vittime infortuni alternanza scuola-lavoro](#)

Collegati

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

www.tussl.it

[La sicurezza per studenti e personale delle scuole nella legge n. 85/2023](#)

[Fondo indennizzo familiari studenti vittime infortuni alternanza scuola-lavoro](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.1	14.09.2026	- Aggiornamento dei dati della scuola; - Aggiornamento della copertina; - Organigramma della sicurezza; - Date delle prove di evacuazione; - Correzione del riferimento per la segnalazione delle emergenze. - Aggiornamento disposizioni sull'uso dello smartphone; - Aggiornamento sezione DAE; - Aggiornamento terminologia FSL; - Aggiornamento riferimenti antincendio; - Correzioni su DPI, primo soccorso e somministrazione dei farmaci.
1.0	01.06.2026	- Nuovo paragrafo Sintesi riferimenti normativi sicurezza comparto scolastico - <u>Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente TUS</u> - <u>Accordo 17 aprile 2025</u>
0.0	31.05.2024	---